



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV **COMUNICATO UFFICIALE N° 55 – 30 DICEMBRE 2020**

Riunione del giorno 29 dicembre 2020

35.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- CAPRIOLO ALFONSO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi - Presidente

Avv. Antonio Amato - Vicepresidente

Avv. Andrea Ordine - Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

“CAPRIOLO ALFONSO: Per aver partecipato, in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, al denominato Torneo AIBVC CUP di Beach Volley, non organizzato né autorizzato dalla FIPAV e così violando gli Artt. 8,10 e 16 Statuto FIPAV, 19 e 22 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., nonché delle norme che regolano l'attività del Beach Volley come riportate nel manuale approvato con delibera federale del 20/12/2019.”

All'udienza in modalità videoconferenza interveniva il Procuratore Federale Avv. Giorgio Guarnaschelli; nessuno compariva per l'atleta incolpato.

Il Procuratore federale illustrava l'atto di deferimento chiedendo di accertare la responsabilità disciplinare dell'incolpato e l'applicazione della relativa sanzione.

All'esito della discussione il Tribunale riunitosi in camera di consiglio emetteva la seguente sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che l'atleta Capriolo Alfonso aveva preso parte, in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, alla manifestazione sportiva di Beach



Volley, denominata “Torneo AIBV CUP”, non organizzata né autorizzata dalla Federazione.

Nessuna memoria perveniva da parte dell’atleta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati ed oggetto del presente procedimento risultano accertati e peraltro avvalorati dall’assoluta mancanza di deduzioni difensive da parte dell’incolpato.

Nello specifico risulta comprovato che l’atleta Capriolo Alfonso abbia preso parte al torneo di Bellaria e che tale manifestazione non sia stata autorizzata, né tanto meno organizzata dalla Federazione. E’ pacifico ed incontestato che tale condotta sia contraria alle norme federali in forza delle quali al tesserato è fatto preciso obbligo di “*non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB*” (cfr art. 19 comma 2 lett. C).

Sussiste pertanto la violazione delle norme così come contestate dalla procura federale nell’atto di deferimento e dunque deve applicarsi la sanzione indicata nel dispositivo.

PQM

delibera di sanzionare l’atleta Capriolo Alfonso con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 29 Dicembre 2020

F.to ILPRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all’Albo 30 dicembre 2020